

Roma, 14 luglio 2006

**Lettera aperta**

(accordo decentrato sulla mobilità straordinaria del 10 luglio 2006)

Signor Capo Dipartimento,

Le sottoponiamo alcune considerazioni sull'accordo decentrato sulla mobilità straordinaria (testo integrale in allegato) sottoscritto il 10 luglio u.s. dall'Amministrazione e, per la parte sindacale, soltanto dal Si.N.Pre.F. e dalla CISL-Area dirigenti prefettizi.

All'articolo 1/c.1 dell'accordo, si stabilisce che le risorse aggiuntive "(...) sono destinate a incentivare la mobilità disposta dall'Amministrazione attraverso procedure straordinarie rispetto a quelle disciplinate dal decreto ministeriale 3 dicembre 2003, per le sedi di cui all'elenco (...)".

Ove il riferimento fosse, come parrebbe, a procedure ulteriori a quelle previste nel suddetto decreto ministeriale, quest'ultimo verrebbe di fatto novellato con uno strumento normativo inadeguato e, dunque, con riflessi sul piano della legittimità. Analogamente avverrebbe, peraltro, anche nel caso di mero richiamo a quanto già disciplinato dal decreto in parola, in quanto con esso contrastanti - con riguardo, rispettivamente, all'articolo 9 e all'allegato A del medesimo - gli articoli 4 e 6, nonché 3 dell'accordo del 10 luglio u.s..

All'articolo 1/c.7 dell'accordo, si prevede che alla procedura di cui al comma 1 possano partecipare anche i neo-viceprefetti (promossi con decorrenza 1.1.2003, 1.1.2004 e 1.1.2005).

Ciò posto, per questi ultimi viene quindi mantenuta o abrogata la procedura di assegnazione alla sede a seguito della preferenza espressa dagli interessati in base all'ordine di graduatoria finale (procedura in merito alla quale si rinvia alle lettere di questa AP del 25 luglio 2005 e 10 maggio 2006)? Nella prima eventualità, in che rapporto verrebbero a porsi la procedura predetta con quelle di mobilità concordate nel richiamato accordo del 10 luglio? Quale sarebbe cioè l'ordine di precedenza per l'assegnazione a una stessa sede a seguito dell'interesse manifestato da più funzionari nell'ambito, però, di procedure, come le suddette, differenti tra di loro? E se tali procedure venissero attuate in tempi diversi, che valore avrebbero le preferenze intanto espresse in questi giorni dai neo-viceprefetti: le sedi (ovvero, i corrispondenti posti di funzione) da questi scelte non dovrebbero essere conseguentemente e comunque espunte dall'elenco allegato all'accordo del 10 luglio u.s.?

---

S.E. il Prefetto

Dr. Sabato Malinconico

Capo del Dipartimento

per gli Affari interni e territoriali

Ministero dell'Interno

Le risorse finanziarie disponibili, ai fini indicati nell'accordo del 10 luglio 2006, ammontano a circa 506.000 euro per anno.

All'articolo 1/c.2 dell'intesa si legge che *“Ai funzionari trasferiti in relazione al bando straordinario di cui al comma 1, per un periodo di permanenza minimo di due anni, viene corrisposta, per un massimo di due anni, un'indennità forfettaria mensile pari a euro 1.000, lordo dipendente. (...)”*.

Facendo due conti - 1.000 euro(indennità forfettaria mensile pro-capite)x24 mesi(periodo massimo di corresponsione dell'indennità)=24.000 euro; 1.012.000 euro(risorse complessivamente disponibili per il biennio):24.000 euro(indennità forfettaria mensile pro-capite per ventiquattro mesi)=42 - risulta che soltanto quarantadue posti di funzione risulterebbero effettivamente “copribili” con le suddette risorse finanziarie. Ove, pertanto, per effetto delle adesioni ricevute alla procedura straordinaria, i posti di funzione da assegnare fossero complessivamente superiori a quarantadue, l'indennità forfettaria mensile verrebbe assicurata in parti uguali tra tutti gli aventi titolo per un periodo però inferiore a quello massimo dei ventiquattro mesi, oppure, diversamente, cosa accadrebbe per evitare ingiustificabili disparità di trattamento?

Non va altresì escluso che - essendo la procedura aperta a tutti i viceprefetti (anche quelli promossi con decorrenza 1.1.2003, 1.1.2004 e 1.1.2005) e viceprefetti aggiunti e tenuto conto di quanto disposto al comma 5 dell'articolo 1 dell'accordo - potrebbero poi determinarsi casi di funzionari(sia viceprefetti “anziani”, sia viceprefetti aggiunti) cui verrebbero corrisposti i 1.000 euro suddetti e l'indennità di trasferimento con “neo-viceprefetti” invece che (se assegnati alle varie Prefetture con l'altra procedura agli stessi “riservata”) potrebbero ritrovarsi a non percepire assolutamente nulla, in quanto parrebbe non applicabile a tali ultimi casi la normativa del decreto ministeriale del 3 dicembre 2003.

Inoltre, i funzionari destinatari dell'indennità forfettaria mensile di 1.000 euro per un periodo massimo di ventiquattro mesi, andrebbero di fatto a percepire una retribuzione superiore a quella di un qualsiasi altro funzionario - escluso il solo Prefetto - in servizio, magari da anni e non per scelta, presso la sede di assegnazione, circostanza che potrebbe ivi suscitare non pochi malumori, ove non venissero considerati con urgenza possibili interventi “perequativi”.

Pare proprio un, ulteriore, pasticcio: non sembra anche a Lei?

Non crede che sarebbe preferibile intanto una applicazione puntuale del decreto ministeriale del 3 dicembre 2003 - prevedendone una successiva revisione organica, per la quale AP ribadisce la disponibilità a offrire il proprio contributo di idee - a soluzioni parziali, estemporanee e contraddittorie?

In attesa di un cortese cenno di riscontro, torna gradita l'occasione per porgerLe distinti saluti.

Il Presidente  
(Antonio Corona)



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE  
E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE.

Direzione Centrale per le Risorse Umane

*Ufficio Relazioni Sindacali*

## Accordo

Visto l'articolo 2 del DPR 3 aprile 2006, n. 179, che recepisce l'accordo sindacale integrativo relativo al biennio economico 2004-2005, riguardante il personale della carriera prefettizia, il quale prevede che le risorse aggiuntive previste dalla legge finanziaria per l'anno 2006 sono destinate nella misura di due terzi ad incentivare ulteriormente la mobilità di sede, disposta per le esigenze dell'Amministrazione, secondo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139;

Considerato che il medesimo art.2 prevede che, in sede di accordi decentrati a livello centrale, sono fissati i criteri, le modalità di determinazione dell'incentivo, nonché le forme di pubblicità delle procedure di mobilità;

## LE PARTI CONCORDANO

### Articolo 1

1. Le risorse aggiuntive di cui al presente accordo, quantificate in euro 505.853,00 per anno al netto degli oneri a carico dello Stato, sono destinate ad incentivare la mobilità disposta dall'Amministrazione attraverso procedure straordinarie rispetto a quelle disciplinate dal decreto ministeriale 3 dicembre 2003, per le sedi di cui all'allegato elenco.
2. Ai funzionari trasferiti in relazione al bando straordinario di cui al comma 1, per un periodo di permanenza minimo di due anni, viene corrisposta, per un massimo di due anni, un'indennità forfettaria mensile pari a euro 1.000, lordo dipendente. Tale indennità viene ridotta nella misura del 25% nell'ipotesi di trasferimento in sede che dista da quella di provenienza meno di 150 chilometri.
3. Ai fini dell'assegnazione del posto si applicano i seguenti criteri:
  - pluralità di esperienze professionali;
  - esigenza di assicurare l'espletamento da parte del dirigente di almeno due incarichi inerenti la qualifica, al fine di garantire un adeguato percorso professionale.
4. Qualora dal trasferimento del funzionario risultato assegnatario di uno dei posti di funzione nelle sedi inserite nel bando straordinario derivi, nella sede di appartenenza, una carenza di organico pari o superiore a quella della sede di assegnazione, il trasferimento è condizionato alla copertura del relativo posto di funzione con successivo bando di mobilità straordinaria, da espletarsi in via immediata.
5. Resta ferma l'attribuzione, ove spettante, dell'indennità di trasferimento di cui alla legge 29 marzo 2001, n. 86.
6. Alla scadenza del biennio, i funzionari trasferiti ai sensi del comma 2 hanno titolo di precedenza nell'assegnazione, a domanda, nella sede di provenienza e di preferenza nell'assegnazione in sede di servizio diversa da quella di provenienza.
7. Alla procedura di cui al comma 1 possono partecipare anche i viceprefetti promossi con decorrenza 1.1.2003, 1.1.2004 e 1.1.2005.
8. Il funzionario che risulti destinatario, a seguito delle procedure straordinarie di cui al comma 1, di un posto nella sede di appartenenza, non ha titolo a percepire l'indennità di cui al comma 2 del presente articolo.

Art.2

1. L'Amministrazione si impegna ad emanare il bando di cui all'art.1 di cui al presente accordo entro il mese di luglio 2006 con l'indicazione, per ogni sede, dei relativi posti di funzione.

**Per l'Amministrazione:**

**Per le OO.SS.: (SINPREF, CISL-FPS)**

Roma, 10 luglio 2006

Individuazione delle sedi per la procedura straordinaria

	<b>Viceprefetti</b>	<b>presenza su organico</b>
1. Agrigento	2/5	
2. Alessandria	2/4	
3. Bergamo	2/5	
4. Biella	1/3	
5. Bolzano	1/3	
6. Brescia	2/5	
7. Caltanissetta	1/3	
8. Como	1/4	
9. Crotone	1/3	
10. Cuneo	2/4	
11. Foggia	1/5	
12. Gorizia	1/3	
13. Imperia	2/4	
14. Lecce	3/6	
15. Lecco	1/3	
16. Lucca	2/4	
17. Novara	1/3	
18. Piacenza	1/3	
19. Ravenna	2/4	
20. Rimini	1/3	
21. Sondrio	1/3	
22. Torino	4/8	
23. Trapani	1/4	
24. Treviso	2/4	
25. Varese	2/5	
26. Venezia	3/7	
27. Verbano-Cusio-Ossola	1/3	
28. Vercelli	1/3	

	<b>Viceprefetti aggiunti</b>	<b>presenza su organico</b>
Agrigento	2/4	
1. Belluno	1/3	
2. Caltanissetta	2/4	
3. Catanzaro	4/8	
4. Cremona	2/4	
5. Ferrara	2/4	
6. Lucca	2/4	
7. Modena	2/4	
8. Oristano	1/3	
9. Piacenza	2/4	
10. Rovigo	0/3	
11. Treviso	2/4	
12. Trieste	3/7	
13. Verbano-Cusio-Ossola	1/3	